

Giustizia tributaria da rifare

NON CONFORME A COSTITUZIONE E PNRR

Molte riserve sulla riforma

Il 16 settembre 2022 è entrata in vigore la legge 130/2022 che ha riformato l'ordinamento della giustizia tributaria, intervenendo anche sul processo tributario. Gravi sono le riserve da sollevare sul rispetto dei principi costituzionali e la funzionalità degli uffici, così come prefigurati dall'assetto nel periodo di transizione e dall'assetto a regime. Sotto il primo profilo, in violazione, del principio dell'indipendenza, l'organizzazione amministrativa dei nuovi organi giudiziari è rimasta dipendente dal Mef, in contrasto con tutti i progetti di riforma presentati. Sotto il secondo profilo appare frustrato l'obiettivo di una più celere definizione dei processi, perseguita dal Pnrr, a causa delle disfunzioni provocate: dall'anticipazione a 70 anni della cessazione dal servizio degli attuali giudi-

ci, con il venir meno di un importante contributo di conoscenze ed esperienze; dal fallimento del reclutamento dell'organico iniziale della nuova magistratura con il transito di 100 degli attuali togati (hanno risposto all'interpello in 37); dal probabile rifiuto delle applicazioni d'ufficio, in altra sede, degli attuali giudici nei posti rimasti scoperti, con il riconoscimento di una indennità di 100 euro lordi mensili. Anche per l'assetto a regime appare assolutamente insufficiente l'organico previsto di 576 magistrati, con una produzione, a testa, calcolata presuntivamente, in difetto, di 374 sentenze, assolutamente inesigibile. Senza contare, infine, la ingiustificata sperequazione tra il compenso dei giudici onorari che rimarranno in servizio e gli stipendi dei nuovi magistrati professionali.

NO AL CONTROLLO DA PARTE DEL MEF

Giudici non indipendenti

Profonda la delusione di tutti i soggetti che aspiravano finalmente una giustizia tributaria all'altezza delle altre giurisdizioni, come quinta giurisdizione di pari dignità ed importanza, mentre continua ad essere prefigurata come "giustizia minore". La nuova denominazione di Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado contrasta con l'attribuzione dell'organizzazione amministrativa della giustizia tributaria al Mef, titolare sostanziale degli interessi che sono oggetto delle controversie tributarie. Anche sotto il profilo dell'apparenza v'è da chiedersi qual è la fiducia in tale giustizia da parte del cittadino che si trova davanti a giudici dipendenti del ministero, in uffici giudiziari spesso allocati nelle sedi dell'Agenzia delle entrate e con compensi discrezionalmente stabiliti per

la componente onoraria (finché esisterà) da un decreto del ministro? Il presidente Pertini affermò: «Il giudice non solo deve essere, ma anche apparire indipendente». Sul piano del rispetto dei dettami costituzionali, la giurisdizione va garantita non solo nel momento decisionale, ma anche nella fase organizzativa delle strutture giudiziarie. Vistoso è il vultus inferto al principio dell'indipendenza del giudice tributario, fondamentale per l'esistenza della giurisdizione, senza il quale non è possibile identificare la figura del giudice. Tale principio è sancito per i giudici delle giurisdizioni speciali dall'art. 108, comma 2, Cost., con la differenza che mentre le garanzie per i magistrati ordinari sono previste dalla Costituzione (artt. 102 e segg.), per i giudici tributari sono stabiliti dalla legge.

NECESSARIA UNA NORMA TRANSITORIA

Decalage e irrazionalità

La legge 130/2022 ha previsto all'art. 1, comma 1, lettera n) n. 2.2) che i nuovi magistrati tributari, assunti per concorso, cessino dall'incarico al compimento del 70° anno di età, mentre per i giudici tributari in servizio, in luogo dell'iniziale 75° anno d'età, è stato previsto un sistema di c.d. decalage, con graduale cessazione dall'incarico al compimento graduale dei 74,73,72,71. Medio tempore, ci si chiede, come saranno strutturate le Corti di giustizia tributaria di 1° e 2° grado? Sul punto il legislatore fiscale ha previsto una task force con il cd. transito di 100 componenti togati delle commissioni, con età inferiore a 60 anni, dalle altre giurisdizioni, attribuendo loro i posti di presidenti di commissione e di sezione vacanti. Di fronte al fallimento dell'interpello (cui hanno risposto in 37) ci si chiede perché non estende-

re i concorsi per i vertici delle nuove Corti di giustizia, di 1° e 2° grado, a tutti i giudici in servizio, togati e laici ed a prescindere dall'età? L'Amt aveva proposto di affrontare la tempistica dei nuovi concorsi, conservando il precedente limite del 75° anno d'età, inserendo una norma transitoria. Ciò consentirebbe ancora di evitare la discutibile applicazione d'ufficio dei giudici superstiti nelle sedi in cui non è possibile assicurare la copertura. Tanto più verranno meno giudici di provata professionalità, la cui esperienza contribuirebbe a formare ed accompagnare i nuovi magistrati nel loro percorso formativo. Inoltre, si rileva che per coloro che dovranno osservare il nuovo limite di età, non è prevista alcuna forma di risarcimento per il venir meno della legittima aspettativa di cessazione dall'incarico al 75° anno.

TRA MAGISTRATI E GIUDICI

Disparità nei compensi

In Italia il sistema di giustizia fiscale è affidato a due figure professionali differenti: i giudici tributari in servizio al 1° gennaio 2022 nel registro unico nazionale previsto dall'articolo 4, comma 39-bis della L. 183 del 12 novembre 2011 e i magistrati tributari che saranno assunti tramite futuri concorsi pubblici, ad eccezione della prima assunzione avvenuta attraverso un meccanismo di "interpello". Entrambe le figure svolgeranno funzioni identiche, ma con una disparità significativa nel trattamento economico. Per il magistrato tributario di prima nomina è stato previsto uno stipendio pari a circa tre volte l'importo del compenso spettante al giudice tributario, oltre l'aumento progressivo in base all'anzianità di servizio, l'indenni-

tà integrativa speciale, nonché le garanzie relative al trattamento pensionistico, tutele assolutamente assenti per il giudice tributario i cui compensi sono rimasti immutati da oltre vent'anni, senza alcuna forma di adeguamento economico. Questa discriminazione ha generato un dibattito aperto e una serie di proteste da parte dei giudici tributari la cui vasta esperienza e competenze specializzate, essenziali per garantire la qualità ed efficienza della giustizia fiscale, sono state ignorate dalla legge di riforma, violando sia il principio di uguaglianza a parità di funzioni sia il principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione che stabilisce il diritto ad una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

IMPATTO ANCHE SUI CITTADINI

Giustizia meno accessibile

La riforma della giustizia tributaria avrà un impatto profondo non solo su imprese e professionisti ma anche sui comuni cittadini. Oggi la giustizia tributaria si compone di circa 2.400 giudici, provenienti dalle magistrature e dalle professioni, che operano su base provinciale, secondo un criterio di prossimità che assicura un contatto immediato tra l'istituzione e il cittadino: circa il 50% dei ricorsi riguarda tributi comuni, Imu, Tari, bolli auto, ecc., questioni che, prima o poi, hanno riguardato tutti i cittadini, i quali, sino a euro 3.000,00 di valore, possono presentare personalmente il ricorso, senza bisogno di un difensore. La riforma, però, prevede a regime soltanto 576 magistrati professionali e sarà, quindi, inevitabile una profonda revisione della geografia giudiziaria, attraverso accorpamenti e soppressioni sia in primo gra-

do che in quello d'appello. In futuro, quindi, non ogni provincia avrà il suo giudice tributario di primo grado, così come non ogni regione avrà una corte tributaria di secondo grado. Tutto questo si tradurrà in difficoltà d'accesso alla giustizia tributaria con prevedibile aggravio di costi che peseranno, soprattutto, sui cittadini comuni e, in particolare, su quelli meno abbienti. Auspichiamo, quantomeno, che questo intervento non proceda attraverso la considerazione di freddi dati numerici ma tenga conto di quelle peculiari situazioni territoriali in cui la soppressione degli uffici equivarrebbe a rendere oltremodo gravoso per il cittadino il ricorso alla tutela giurisdizionale ovvero a rendere irrazionale la trattazione di alcune tipologie di affari oggi localizzati in particolari aree del territorio italiano.

IRRAGIONEVOLE E NON RAPPRESENTATIVO

Criticità sul rinnovo del Cpgt

La l. n. 130/2022 ha previsto, in modo inatteso, una riforma del sistema elettorale dei componenti dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria. In violazione del principio di rappresentanza proporzionale è prevista una riserva di 4 posti su 11 a favore di specifiche categorie di magistrati tributari (transitati a titolo definitivo nella giustizia tributaria), limitando l'elettorato attivo e passivo, con consistenti dubbi di costituzionalità e rilevanti probabilità di un contenzioso con ricadute sul funzionamento del medesimo organo e di tutta la giustizia tributaria. Le conseguenze del sistema elettorale introdotto sono le seguenti: 4 rappresentanti dell'organo di autogoverno saranno scelti tra 36 giudici (per due categorie professionali i rappresentanti sono già nominativamente indi-

viduabili) e altri 7 tra circa 2.400 giudici. Viene introdotta una forte discriminazione per i giudici tributari non togati (che non potranno più contribuire alla elezione di 11 rappresentanti, ma di soli 7) e una irragionevole e illogica mancanza di corrispondenza tra corpo elettorale e relativa rappresentanza (i 4 magistrati in favore dei quali opera la riserva non saranno votati dai magistrati tributari transitati nella giustizia tributaria professionale, ma dai giudici tributari appartenenti alla magistratura che il candidato ha deciso di abbandonare per transitare nella giustizia tributaria professionale).

Pagina a cura della
Giunta dell'ASSOCIAZIONE
MAGISTRATI TRIBUTARI